

REGOLAMENTO (CEE) N. 675/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1988

che stabilisce le modalità d'applicazione dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio, del 18 dicembre 1987, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione dell'aiuto; che spetta alla Commissione adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3878/87 ha determinato le zone di produzione e le varietà che possono beneficiare di un aiuto;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3878/87, gli Stati membri sono tenuti a istituire un regime di controllo e di dichiarazione delle superfici coltivate e delle varietà di sementi certificate utilizzate, per garantire che il prodotto per il quale viene chiesto l'aiuto risponda alle condizioni previste per la sua concessione; che la dichiarazione, valida come domanda di aiuto, deve contenere un certo numero di informazioni ai fini del controllo che deve essere effettuato dagli Stati membri;

considerando che è opportuno indicare con maggiore precisione alcune modalità relative al controllo previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3878/87, definendo gli elementi minimi del controllo stesso e, dati i costi e le difficoltà amministrative, il regime semplificato applicabile alle dichiarazioni relative a piccole superfici;

considerando che è opportuno prevedere, da un lato, misure dissuasive per le dichiarazioni non conformi alla realtà e, d'altro lato, la conservazione del diritto all'aiuto in caso di forza maggiore o di calamità naturale;

considerando che per permettere agli agricoltori di beneficiare appieno dell'aiuto, è opportuno precisare il periodo in cui l'aiuto deve essere versato, nonché il tasso da applicare per la sua conversione in moneta nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 è concesso per la produzione delle varietà di riso indicate nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 3878/87, coltivate nelle zone elencate nell'allegato A dello stesso regolamento.

Articolo 2

L'aiuto è erogato per le superfici:

- a) effettivamente seminate e per le quali siano state effettuate tutte le normali operazioni culturali e in cui il riso sia giunto a maturazione,
- b) per le quali sia stata presentata una dichiarazione conforme al regime previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3878/87.

Articolo 3

1. Nell'ambito del regime previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3878/87:

- a) i produttori di riso interessati presentano, pena l'irricevibilità, all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda, un'unica dichiarazione per tutte le superfici per le quali è chiesto un aiuto. La dichiarazione deve essere presentata entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri e comunque non oltre il 15 luglio di ogni campagna per la campagna di commercializzazione successiva;

b) la dichiarazione deve contenere almeno i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo del richiedente;
- le superfici coltivate, in ettari e are, i relativi estremi catastali oppure, in mancanza di essi, un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici nonché i nomi, i cognomi e gli indirizzi dei loro proprietari;
- i giorni della semina nonché il mese e la decade del raccolto prevedibili;
- le varietà seminate.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3.